

Corte di Cassazione | Sezione L | Civile | Ordinanza | 23 febbraio 2025 | n. 4724

Data udienza 15 novembre 2024

Integrale

Previdenza - Trattamenti di disoccupazione - NASPI - Persona già titolare di assegno ordinario di invalidità - Possibilità di optare tra il trattamento di disoccupazione e l'assegno di invalidità - Sentenza della Corte costituzionale n.234/2011

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7111/2021 R.G. proposto da:

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R (OMISSIONIS), presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato SF.MA. unitamente agli avvocati ST.VI., PA.MA., TR.VI.

-ricorrente-

Contro

Gu.Gi., elettivamente domiciliato in R (OMISSIONIS), presso lo studio dell'avvocato CA.RA. che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CA.MA. e MO.GI.

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 386/2020 pubblicata il 24/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n.386/2020 pubblicata il 24 dicembre 2020, ha accolto il gravame proposto da Gu.Gi. nella controversia con l'I.N.P.S.
2. La controversia ha per oggetto il riconoscimento della NASPl a persona già titolare di assegno ordinario di invalidità che ha optato per la NASPl in luogo dell'assegno di invalidità.
3. Il Tribunale di Vicenza rigettava le domande proposte dal Gu.Gi.
4. La Corte territoriale ha ritenuto che in forza della **sentenza della Corte costituzionale n.234/2011** spettasse all'assicurato il diritto di optare tra assegno di invalidità ed indennità di disoccupazione; che né la disciplina di legge né la sentenza della Corte costituzionale avessero introdotto -a pena di decadenza- l'obbligo per il lavoratore invalido di esercitare il diritto di opzione contestualmente alla presentazione della domanda amministrativa di disoccupazione all'I.N.P.S.; che tale opzione obbligatoria fosse prevista solo per il diverso caso del lavoratore invalido che presenta domanda di indennità di mobilità.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre l'I.N.P.S. con ricorso affidato ad un unico motivo. Gu.Gi. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.6 comma 7 del D.L. n.148/1993, convertito dalla legge n.236/1993, degli artt.2 comma 24 bis della legge n.92/2012, dell'**art.14 del D.Lgs. n.22/2015**, in relazione all'**art.1287 cod. civ., con riferimento all'art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.**
2. Il ricorrente deduce che, a seguito della **sentenza della Corte costituzionale n.234/2011** sussiste una alternatività tra le obbligazioni previdenziali della indennità NASPl e l'assegno ordinario di invalidità; e che in mancanza di un termine previsto dalla legge per l'esercizio della opzione, poiché la facoltà di scelta spetta al creditore trova applicazione l'**art.1287 comma secondo cod. civ.**, con la possibilità per il debitore della prestazione di stabilire un termine per l'esercizio della opzione. Sostiene che con la circolare n.138 del 2011 l'Istituto previdenziale ha stabilito il termine per l'esercizio del diritto di opzione, in conformità della disposizione codicistica.
3. Il ricorso è infondato.
4. L'**art.11 lettera e) D.Lgs. n. 22 del 2015** prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASPl nel caso della "acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPl". La disposizione non prevede alcun termine per l'esercizio della opzione.

5. Il caso simmetrico, ossia la possibilità per il lavoratore che fruisce di assegno di invalidità - nel caso si trovi ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione - di optare tra tale trattamento e quello di invalidità non è espressamente disciplinato dal [D.Lgs. n.22 del 2015](#) ma trova il proprio fondamento nella [sentenza della Corte costituzionale n.234 del 2011](#) richiamata dalla Corte territoriale. Anche in questo caso non è previsto dalla legge alcun termine per l'esercizio del diritto di opzione.

6. Sul punto si intende inoltre dare continuità alla ratio decidendi di [Cass. Sez. Lav.](#)

[22/08/2024 n.23040](#) - seppur in fattispecie di concorso tra assegno ordinario di invalidità ed ASPI - in quanto le considerazioni generali ivi svolte bene si attagliano anche al caso di specie: "le norme che dettano una decadenza sono di stretta interpretazione e sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. tra le tante per l'applicazione di tale principio Cass. 31/03/2021 n. 8964, 25/11/2020 n. 26845, 13/06/1979 n. 3331). Né il termine di decadenza (di 30 o di 60 giorni che sia) può essere introdotto ex [art. 1287 secondo comma c.c.](#) con una circolare, (la [circolare INPS n. 138 del 2011](#)) che è mero atto di interpretazione della normativa neppure vincolante".

7. L'Istituto ricorrente deduce che il termine stabilito con la [circolare n.138 del 2011](#) (contestualità della opzione alla domanda amministrativa della NASPI) troverebbe il proprio fondamento nell'[art.1287 cod. civ.](#), in quanto l'assegno ordinario di invalidità e la indennità NASPI sarebbero qualificabili quali obbligazioni alternative, giusta le disposizioni dettate dagli [artt.1285 e segg. cod. civ.](#).

8. Ritiene il Collegio di dover dare continuità al costante orientamento di questa Corte con il quale si è chiarito che "l'obbligazione alternativa, ai sensi dell'[art. 1285 cod. civ.](#), e segg., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte " ([Cass. 23/08/2011, n.17512](#)).

9. Facendo applicazione di questo principio di diritto deve escludersi che l'assegno ordinario di invalidità e la indennità NASPI siano qualificabili quali obbligazioni alternative, ai sensi e per gli effetti degli [artt.1285 e segg. cod. civ.](#).

10. Non sussiste, infatti, alcun originario concorso delle due prestazioni, posto che nel caso disciplinato dall'[art.11 lettera e\) D.Lgs. n.22/2015](#) alla obbligazione originaria (indennità NASPI) sopravviene la sussistenza dei requisiti per il godimento

dell'assegno ordinario di invalidità. Mentre nel caso oggetto della sentenza n.234 del 2011 della Corte costituzionale all'assegno originario di invalidità sopravviene la sussistenza dei requisiti per il godimento della indennità NASPI.

11. In entrambi i casi l'oggetto della obbligazione originaria è unico, e ad esso sopravviene e si cumula la sussistenza dei requisiti previsti da altra fattispecie astratta. Il tema è dunque quello della successione nel tempo delle obbligazioni, ciò che esclude in radice la possibilità di configurare l'istituto della obbligazione alternativa.

12. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione ed il riferimento ad un principio di diritto formatosi dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'**art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002**, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2025.